

Norme & Tributi Giustizia e sentenze

Fatture false, non tassabili le anticipazioni della banca

Cassazione

L'esibizione all'istituto di credito non è rilevante come provento illecito

La documentazione non inviata ai destinatari non viene contabilizzata

Antonio Iorio

Le anticipazioni ottenute attraverso l'esibizione di false fatture attive agli istituti bancari non costituiscono reddito tassabile a titolo di provento illecito in quanto si tratta di finanziamenti a breve termine soggetti a restituzione.

A fornire queste interessanti indicazioni, su una vicenda che non di rado si verifica nella prassi, è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 26914 depositata ieri.

Una Spa, poi fallita, presentava ad alcune banche fatture attive false ottenendo anticipazioni che non venivano restituite in conseguenza del fallimento. In ogni caso gli istituti si insinuavano per le somme di denaro corrisposte ed erano ammessi al passivo fallimentare.

L'agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione dette restituzioni ritenendo provento illecito stante la falsità dei documenti.

Infatti, a mente dell'articolo 14 della legge 537/1993, nelle categorie di reddito devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

Sia in primo grado, sia in appello, veniva confermata la legittimità dell'accertamento. Secondo la Ctr, in particolare, l'operato dell'ufficio era corretto trattandosi di proventi da considerare illeciti perché relativi ad anticipazioni ottenute da istituti bancari tramite presentazione di falsa documentazione. Inoltre, i fondi in questione non

L'IRRILEVANZA

Le anticipazioni

Le anticipazioni ottenute dalla banca esibendo false fatture attive non sono reddito tassabile

Il provento illecito

Escluso il carattere di provento illecito, si tratta, infatti, di finanziamenti a breve termine soggetti a restituzione

Fiscalmente neutre

Non essendo inviate ai clienti, non vengono contabilizzate

erano mai stati restituiti.

La curatela ricorreva per cassazione lamentando, tra l'altro, l'errore della Ctr nella classificazione delle anticipazioni, ottenute dietro presentazione di fatture fittizie, quali redditi derivanti da proventi illeciti, senza considerare la loro vera natura.

Esse, infatti, prevedono l'obbligo di restituzione essendo mere provviste temporanee di denaro ricevute per il tramite della cessione in garanzia delle fatture. Nella specie, le somme non erano mai state restituite per l'intervenuto fallimento e infatti le banche erano state ammesse al passivo.

La Cassazione ha accolto il ricorso. Innanzitutto, secondo i giudici di legittimità, la Ctr non ha considerato la natura dell'anticipazione bancaria che rappresenta una tipologia di finanziamento a breve termine, grazie alla quale il beneficiario trae solo il vantaggio di una disponibilità anticipata della somma ma non consegue alcun reddito. Nella vicenda non erano state restituite per il fallimento ma le banche si erano comunque insinuate nel passivo.

Inoltre, la sentenza evidenzia che la redazione di false fatture costituisce un fatto fiscalmente irrilevante non arrecando alcun danno per l'erario. Esse, infatti, non essendo state inviate ai clienti, non vengono contabilizzate dai destinatari che quindi non hanno imputato alcun costo (fittizio). Da qui l'accoglimento del ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se l'Asd diventa società di capitali aliquota fissata al 4 per cento

Imposta di registro

Angelo Busani

La trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali lucrative, nel caso in cui il patrimonio dell'associazione comprenda fabbricati strumentali, è soggetta all'imposta di registro non in misura fissa ma in misura proporzionale (vale a dire con l'aliquota del 4 per cento) da applicare al valore del patrimonio dell'ente oggetto di trasformazione, al quale evidentemente concorre il valore dei fabbricati in questione (sul valore di detti fabbricati si devono applicare, inoltre, le imposte ipotecarie e catastale con le rispettive aliquote del 2 e dell'1 per cento).

Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 26878 del 5 ottobre 2021, nella quale viene pertanto negata la pretesa applicazione delle tre predette imposte nella

misura fissa, che la legge invece dispone per le operazioni aventi a oggetto la trasformazione delle società di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi delle società aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Nel motivare la sua decisione la Cassazione osserva che la previsione della tassazione delle operazioni di trasformazione (delle società e degli enti non societari di natura commerciale o agricola) con l'imposta in misura fissa è armonica con la normativa che impone la tassazione in misura proporzionale degli apporti aventi a oggetto immobili strumentali effettuati in sede di costituzione della società o in occasione di atti incrementativi del suo patrimonio.

Nel caso deciso con la sentenza 26878/2021 si trattava invece della trasformazione di un'associazione che aveva beneficiato, in sede di sua costituzione della norma (l'articolo 90, comma 5, legge 289/2002) in base alla quale l'atto costitutivo delle associazioni

sportive dilettantistiche era soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

Secondo la Cassazione, il regime dell'imposta fissa può perdurare fino a che l'associazione sportiva dilettantistica rimanga tale. Solo fino a quando sussista questa condizione «è possibile escludere la tassazione proporzionale, atteso che il legislatore, per aiutare una particolare tipologia associativa, ha scelto di non sottoporre la manifestazione di capacità contributiva in questione ad una tassazione più onerosa». Infatti, quando viene in rilievo un regime agevolativo, non è possibile estenderne la portata oltre quanto direttamente evincibile dal dettato normativo.

Pertanto, la regolamentazione di favore per le associazioni sportive dilettantistiche può essere invocata soltanto se la trasformazione avviene in «società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro», dovendo altrimenti essere appunto applicata l'imposizione proporzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDAZIONE BRUNO VISENTINI

PALETTI ALLE NORME SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di Valeria Falce

—Continua da pagina 32

Decisamente più morbida è la proposta nei confronti degli altri sistemi, quelli che risultano pericolosi per il sistema valoriale Ue e che vengono lasciati all'autodeterminazione del mercato, nel rispetto di taluni limiti: il rispetto della *fairness* e della correttezza. La proposta è lontana dall'essere legge europea e molti sono gli snodi e le questioni aperte, soprattutto nella

prospettiva di garantire un giusto equilibrio tra le ragioni dell'innovazione e del mercato. Punto fermo è però l'impianto: la scelta della graduazione delle regole sulla base dei rischi, infatti, non è nuova, ma riflette indirizzi di policy che già si sono affermati con successo in settori affini (dispositivi medicali). Né deve sorprendere la direttrice imboccata dal punto di vista istituzionale e di governance, perché la centralizzazione dei

poteri è propria dell'evoluzione del diritto europeo, si accompagna alle fasi di svolta delle politiche europee in cui l'uniformità di indirizzi e di soluzioni è imprescindibile. Né infine deve meravigliare lo stampo impresso al regolamento, di raccordo con i diritti fondamentali, perché il sistema valoriale dell'Unione ne è la cifra distintiva da consolidare a livello interno e da esportare a livello internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il reimpiego del profitto illecito è autoriciclaggio

Cassazione

L'autore del reato aveva versato assegni ad una banca ed emesso vaglia

Valerio Vallefuoco

Costituisce autoriciclaggio il reimpiego del profitto illecito, da parte dell'autore del reato, attraverso il versamento di un assegno circolare in una banca e la emissione di vaglia circolari per estinguere debiti personali e per finanziare anche con una minima parte società in accomandita semplice.

La conferma arriva in data 8 settembre 2021 dalla sentenza 35260/21 della Cassazione. Nella specie, è stata impugnata innanzi la Suprema corte un'ordinanza con la quale il Tribunale della libertà di Rimini aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di più soggetti, indagati per appropriazione indebita, autoriciclaggio, rapina, frode esattoriale e riciclaggio. La difesa aveva dedotto la nullità dell'impugnata ordinanza per viola-

Anche l'estinzione di debiti personali, con precise modalità, può rientrare nel reato di autoriciclaggio

zione dei principi in tema di autoriciclaggio contestato ad uno degli indagati nonostante il difetto di una condotta differente rispetto a quella integrante il reato presupposto di appropriazione indebita. Secondo la difesa la condotta contestata come autoriciclaggio, consistente nella percezione di un vaglia circolare di 350.000€ e nella successiva emissione di due ulteriori vaglia circolari, coincidevano e non potevano ritenersi integrare diverse fattispecie delittuose. Mala Cassazione ha evidenziato che l'indagato, dopo aver incassato il vaglia lo impiegava per estinguere un debito e delle ipoteche mentre un ulteriore assegno di 20.000 euro veniva versato a favore di una Sas intestata agli altri due indagati.

In queste condotte, secondo la Corte, sarebbero ravvisabili gli estremi dell'autoriciclaggio posto che, il profitto illecito, veniva reimpiegato dall'autore in attività economiche e finanziarie costituite e dal versamento alla Sas attiva nel commercio di autoveicoli, che così veniva ad usufruire di capitali illeciti alterando l'ordine pubblico economico, e dal versamento per estinguere debiti in favore di un istituto di credito, alterando i principi della garanzia patrimoniale del debitore e del pari trattamento. La Corte ha ritenuto che nella specie ricorrebbe una condotta dissimulativa, non estranea all'autoriciclaggio, configurabile laddove dopo la consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito avvenga non direttamente ad opera dello stesso autore del reato presupposto ma attraverso l'intestazione del medesimo ad un terzo. In definitiva, per la Cassazione anche il trasferimento del profitto illecito ad un istituto bancario terzo o ad una società costituisce pur sempre una sua modalità di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative non potendosi, di conseguenza affermare che l'indagato si sia limitato a ricevere il profitto dell'appropriazione indebita. La sentenza evidenzia che anche condotte ordinarie come quelle di estinguere debiti personali per le modalità attuate possono configurare il reato di autoriciclaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVEDÌ CON IL SOLE

Le disposizioni che tagliano fin da subito i processi troppo lunghi. Competenze più ampie per i giudici monocratici. Fase preliminare più

snella. Sono solo alcuni dei temi oggetto del Focus di Norme e Tributi dedicato alla riforma della giustizia penale e che sarà allegato al Sole 24 Ore di domani.

Dal 19 ottobre processi penali al test improcedibilità

Giustizia

In «Gazzetta» la legge n. 134 con la nuova disciplina dei tempi di giudizio

Giovanni Negri

Partirà dal prossimo 19 ottobre il complesso sistema messo faticosamente a punto nella maggioranza per assicurare tempi certi ai processi penali. Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» della legge 27 settembre 2021 n. 134, infatti, si è conclusa la prima fase della riforma. Ora parte la seconda, affidata sia alla redazione dei decreti legislativi per i quali ci sarà un anno a disposizione del ministero della Giustizia (fino a ottobre 2022), sia alla immediata entrata in vigore di una parte comunque significativa dell'intervento. Nei successi due anni, a fare data dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti, saranno possibili correzioni. Inoltre, della complessa manovra faranno parte anche misure regolamentari, come, per esempio, per la definizione della disciplina tecnica che dovrà rendere possibile depositi, comunicazioni e notifiche telematiche. La parte che tra pochi giorni sarà operativa, riguarda quel connubio tra riforma della prescrizione, in vigore al 1° gennaio 2020 per effetto della legge «spazzacorrotti», con il blocco dei termini dopo il primo grado di giudizio, e nuovo meccanismo dell'improcedibilità, concentrato su secondo grado e Cassazione, colpirà con la sanzione processuale quei procedimenti che non rispetteran-

no la durata di due anni e un anno.

Tuttavia saranno possibili proroghe da parte del giudice che procede: ● per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato più volte senza limiti di tempo; ● per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa, possono essere concesse proroghe fino a un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il

A disposizione del ministero un anno per la redazione dei decreti legislativi di attuazione

giudizio di legittimità; in questi casi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e del giudizio in Cassazione di 2 anni e 6 mesi;

● per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per la Cassazione; la durata massima è quindi di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, sempre che ricorrano i motivi che giustificano la proroga. Nella fase transitoria, le nuove norme si applicheranno solo alle impugnazioni con oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche dopo la Brexit nessun ritorno alla vecchia estradizione

Cassazione

Prima pronuncia dopo l'Accordo tra Regno Unito e Ue

Nessun effetto Brexit per l'esecuzione di arresti chiesti dalle autorità giudiziarie del Regno Unito e da eseguire in Italia. La disciplina attuata del mandato d'arresto Ue è compatibile con l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che ha scandito l'uscita del Regno Unito dalla Comunità europea. A questa conclusione approda la Cassazione, con la sentenza n. 34466, la prima ad avere preso in considerazione sul piano penale la nuova situazione venutasi a creare per effetto della complessa fase di successive intese tra Unione europea e Regno Unito, conclusa il 1° maggio scorso con l'entrata in vigore definitiva dell'accordo.

Di fronte alla richiesta di consegna avanzata dalla magistratura inglese per il reato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la difesa di un cittadino straniero arrestato in Italia, aveva sostenuto, tra l'altro, la decadenza della disciplina relativa al mandato d'arresto Ue e l'applicazione della vecchia estradizione.

Prospettiva negata dalla Cassazione, che chiude la porta a un ritorno a coinvolgimenti delle au-

torità politiche tipici della procedura di estradizione, per sottolineare invece che, «l'Accordo, prevedendo un livello di cooperazione mai prima sperimentato con un Paese terzo, consente, come meglio si dirà, la consegna in tempi rapidi dei ricercati sulla base di presupposti e condizioni predeterminate evocativi del modello del mandato d'arresto europeo, evitando i tradizionali meccanismi estradizionali».

Viene delineato, infatti, un dettagliato regime di consegna, in cui la materia e la decisione finale continua a essere attribuita

Le Autorità politiche restano estranee alla consegna. Confermato il modello del mandato d'arresto

alle sole autorità giudiziarie senza alcun tipo di ingerenza da parte dei Ministri. Per la cassazione, allora, conseguenza dell'Accordo è la sostituzione del della disciplina del mandato d'arresto europeo con un nuovo modello di cooperazione che ha autonomia base legale, il titolo VII dell'Accordo, e tuttavia un regime di consegna dei ricercati sostanzialmente modellato su quello del mandato. Spazio quindi alla collaborazione diretta e bilaterale tra autorità giudiziarie e alla presa di distanza da regole procedurali che impedivano l'attuazione in tempi rapidi delle richieste.

—G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA